



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1251

Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle
ferrovie turistiche

15/09/2019 - 05:41

Indice

1. DDL S. 1251 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1251	5
1.2.2. Testo approvato 1251 (Bozza provvisoria)	6
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)	10
1.3.2.1.1. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 74 (ant.) del 29/05/2019 .	11
1.3.2.1.2. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 76 (ant.) del 04/06/2019 .	13
1.3.2.1.3. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 77 (pom.) dell'11/06/2019	16
1.3.2.1.4. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 78 (pom.) del 12/06/2019	22
1.3.2.1.5. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 82 (pom.) del 02/07/2019	25
1.4. Trattazione in consultiva	27
1.4.1. Sedute	28
1.4.2. Resoconti sommari	29
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	30
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 39 (pom., Sottocomm. pareri) dell'11/06/2019	31
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	34
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 168 (pom.) dell'11/06/2019	35
1.4.2.3. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	46
1.4.2.3.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 24 (pom., Sottocomm. pareri) dell'11/06/2019	47
1.4.2.3.2. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 25 (pom., Sottocomm. pareri) del 12/06/2019	48
1.4.2.4. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	49
1.4.2.4.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 101 (pom.) del 12/06/2019	50

1. DDL S. 1251 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1251
XVIII Legislatura

Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche

Titolo breve: *ferrovie turistiche*

Iter

2 luglio 2019: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

[C.1615](#)

approvato

S.1251

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [71/19](#) del 11 luglio 2019, GU n. 177 del 30 luglio 2019.

Iniziativa Parlamentare

[On. Bernardo Marino](#) (M5S)

Cofirmatari

[On. Andrea Mura](#) , [On. Guido De Martini](#) (Lega), [On. Pietro Pittalis](#) (FI), [On. Mauro Rotelli](#) (FDI), [On. Valentina Barzotti](#) (M5S), [On. Vincenza Bruno Bossio](#) (PD), [On. Pino Cabras](#) (M5S), [On. Luciano Cadeddu](#) (M5S), [On. Paola Carinelli](#) (M5S), [On. Emanuela Corda](#) (M5S), [On. Diego De Lorenzis](#) (M5S), [On. Paola Deiana](#) (M5S), [On. Paolo Ficara](#) (M5S), [On. Carmela Grippa](#) (M5S), [On. Alberto Manca](#) (M5S), [On. Antonio Pentangelo](#) (FI), [On. Mario Perantoni](#) (M5S), [On. Angela Raffa](#) (M5S), [On. Roberto Rosso](#) (FI), [On. Emanuele Scagliusi](#) (M5S), [On. Lucia Scanu](#) (M5S), [On. Diego Sozzani](#) (FI), [On. Guia Termini](#) (M5S), [On. Andrea Vallascas](#) (M5S)

[On. Elisabetta Maria Barbuto](#) (M5S) (aggiunge firma in data 20 marzo 2019)

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **18 aprile 2019**; annunciato nella seduta n. 110 del 18 aprile 2019.

Classificazione TESEO

LINEE FERROVIARIE , ITINERARI TURISTICI

Articoli

DISPOSITIVI DI SICUREZZA (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Giorgio Fedè](#) (M5S) (dato conto della nomina il 4 giugno 2019) .

Relatore di maggioranza Sen. [Giorgio Fedè](#) (M5S) nominato nella seduta pom. n. 78 del 12 giugno

2019 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla **[8ª Commissione permanente \(Lavori pubblici, comunicazioni\)](#)** in sede redigente l'8 maggio 2019. Annuncio nella seduta n. 112 del 14 maggio 2019.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria), 14ª (Unione europea),
Questioni regionali

Nuovamente assegnato alla **[8ª Commissione permanente \(Lavori pubblici, comunicazioni\)](#)** in sede **deliberante** il 28 giugno 2019. Annuncio nella seduta n. 128 del 2 luglio 2019.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria), 14ª (Unione europea),
Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1251

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1251

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **MARINO**, **MURA**, **DE MARTINI**, **PITTALIS**, **ROTELLI**, **BARBUTO**, **BARZOTTI**, **BRUNO BOSSIO**, **CABRAS**, **CAEDDU**, **CARINELLI**, **CORDA**, **DE LORENZIS**, **DEIANA**, **FICARA**, **GRIPPA**, **Alberto MANCA**, **PENTANGELO**, **PERANTONI**, **RAFFA**, **ROSSO**, **SCAGLIUSI**, **SCANU**, **SOZZANI**, **TERMINI** e **VALLASCAS**

(V. Stampato Camera n. 1615)

*approvato dalla IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
della Camera dei deputati il 17 aprile 2019*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 aprile 2019*

Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche)

1. All'articolo 5 della legge 9 agosto 2017, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Il servizio di trasporto turistico è esercitato da:

a) imprese ferroviarie di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per l'infrastruttura ferroviaria nazionale e le linee ad essa interconnesse;

b) imprese ferroviarie di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, ovvero soggetti che già esercitano servizi ferroviari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sulle reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario, con riferimento alle medesime reti;

c) altri soggetti, quali musei ferroviari e associazioni, purché posti sotto la responsabilità dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in possesso di certificato di sicurezza o altro titolo di idoneità all'esercizio ».

b) al comma 3, primo periodo, le parole: « l'impresa ferroviaria che eserciterà il servizio di trasporto di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 » sono sostituite dalle seguenti: « il soggetto di cui al comma 1-bis che eserciterà il servizio di trasporto turistico ».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.2.2. Testo approvato 1251 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1251

Senato della Repubblica

Attesto che la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), il 2 luglio 2019, ha approvato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei deputati Marino, Mura, De Martini, Pittalis, Rotelli, Barbuto, Barzotti, Bruno Bossio, Cabras, Cadeddu, Carinelli, Corda, De Lorenzis, Deiana, Ficara, Grippa, Alberto Manca, Pentangelo, Perantoni, Raffa, Rosso, Scagliusi, Scanu, Sozzani, Termini e Vallascas, già approvato dalla Camera dei deputati:

Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche

Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche)

1. All'articolo 5 della legge 9 agosto 2017, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il servizio di trasporto turistico è esercitato da:

a) imprese ferroviarie di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per l'infrastruttura ferroviaria nazionale e le linee ad essa interconnesse;

b) imprese ferroviarie di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, ovvero soggetti che già esercitano servizi ferroviari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sulle reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario, con riferimento alle medesime reti;

c) altri soggetti, quali musei ferroviari e associazioni, purché posti sotto la responsabilità dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in possesso di certificato di sicurezza o altro titolo di idoneità all'esercizio »;

b) al comma 3, primo periodo, le parole: « l'impresa ferroviaria che eserciterà il servizio di trasporto, di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, » sono sostituite dalle seguenti: « il soggetto di cui al comma 1-bis che eserciterà il servizio di trasporto turistico ».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1251
XVIII Legislatura

Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche

Titolo breve: *ferrovie turistiche*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)

[N. 74 \(ant.\)](#)

29 maggio 2019

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede redigente

[N. 76 \(ant.\)](#)

4 giugno 2019

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)

[N. 77 \(pom.\)](#)

11 giugno 2019

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede redigente

[N. 78 \(pom.\)](#)

12 giugno 2019

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede deliberante

[N. 82 \(pom.\)](#)

2 luglio 2019

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 8[^] Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 74 (ant.) del 29/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCLEDÌ 29 MAGGIO 2019
74ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 10,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** informa che il senatore Margiotta, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso.
Se non ci sono osservazioni sarà dunque attivata la trasmissione della seduta tramite il circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (n. 81)
(Osservazioni alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 maggio.

La relatrice **RICCIARDI** (M5S) illustra uno schema di osservazioni favorevoli, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, il **PRESIDENTE**, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni della relatrice, che risulta approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** comunica che nella giornata odierna la Commissione bilancio dovrebbe rendere le osservazioni sull'atto del Governo n. 82. Si rende pertanto necessario convocare un'ulteriore seduta

della Commissione oggi, alle ore 20, per concludere l'esame del provvedimento.

La Commissione conviene.

Il senatore [CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede la calendarizzazione del disegno di legge n. 1251, recante "Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche".

Il [PRESIDENTE](#) rassicura il senatore Campari sul fatto che la Presidenza della Commissione è consapevole della necessità di iniziare tempestivamente l'esame di tale provvedimento, che sarà dunque posto all'ordine del giorno della Commissione già a partire dalla settimana prossima.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è convocata una nuova seduta oggi, mercoledì 29 maggio 2019, alle ore 20.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,45.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 81

La 8ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (A.G. n. 81),

premessi che:

il provvedimento in esame è finalizzato a ripartire le risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, istituito dalla legge di bilancio per il 2019 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033;

considerato che:

al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è assegnato uno stanziamento pari a 16.101 milioni per gli anni dal 2019 al 2033, pari a quasi il 38% del totale;

rilevato che:

con il [decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 2017, n. 18](#), è stato introdotto il principio di assegnazione degli stanziamenti statali ordinari in conto capitale secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla popolazione di riferimento;

al fine di garantire la copertura del divario ancora esistente, si auspica che le risorse destinate in conto capitale in favore delle Regioni di cui all'articolo 7-bis del citato decreto-legge siano conformi all'obiettivo di destinare un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari proporzionale alla popolazione di riferimento, ovvero al 34% dei medesimi stanziamenti, tenuto conto che, secondo i dati forniti dall'Agenzia per la coesione territoriale, tale ultima percentuale è attualmente pari al 28,9%,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 76 (ant.) del 04/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 4 GIUGNO 2019

76ª Seduta

Presidenza del Presidente

[COLTORTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Dell'Orco.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) informa che il senatore Margiotta, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del Regolamento, tale forma di pubblicità verrà dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Della seduta verrà inoltre redatto resoconto stenografico, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Regolamento.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1251\)](#) Deputato MARINO ed altri. - Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) prende la parola sull'ordine dei lavori per segnalare che il provvedimento di cui la Commissione sta per iniziare l'esame è stato approvato dalla omologa Commissione della Camera dei deputati all'unanimità in sede legislativa e per suggerire che, alla luce di tali circostanze, anche l'8ª Commissione chieda la riassegnazione del provvedimento in sede deliberante.

Il senatore [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az) comunica che il suo Gruppo è favorevole alla proposta del senatore Margiotta: il provvedimento in esame dovrebbe essere approvato definitivamente il prima possibile, in quanto le ferrovie turistiche prestano i propri servizi specialmente durante il periodo estivo.

Il senatore [SANTILLO](#) (M5S) dichiara che anche il Gruppo del M5S è a favore della proposta del senatore Margiotta, in quanto il tema in esame è particolarmente sentito nei territori.

Il presidente [COLTORTI](#) comunica che si potrà procedere alla richiesta di nuova assegnazione una volta che saranno pervenuti i prescritti pareri. Nelle more, l'esame proseguirà in sede redigente.

Il relatore [FEDE](#) (M5S) afferma preliminarmente che era già sua intenzione proporre di richiedere l'assegnazione del provvedimento in sede deliberante.

Entrando nel merito del disegno di legge in esame, ricorda che esso introduce modifiche alla legge n. 128 del 2017, recante "*Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico*", al fine di superare talune problematiche riscontrate dopo la sua entrata in vigore, in relazione all'ambito dei soggetti che possono esercitare i servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche. In particolare, la formulazione vigente dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 128 prevede che il servizio di trasporto nelle ferrovie turistiche debba essere esercitato da un'"impresa ferroviaria" ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 2015, di recepimento della direttiva europea 2012/34/UE.

In applicazione di questa disposizione, alcune società che gestiscono servizi di trasporto ferroviario e che hanno operato, sebbene in mancanza della qualifica di imprese ferroviarie, nel settore del trasporto turistico ferroviario fino all'entrata in vigore della legge rischiano ora di non poter proseguire l'attività proprio in quanto prive di tale qualifica. La relazione illustrativa al disegno di legge presentato alla Camera cita, a titolo di esempio, il caso della società ARST spa, con socio unico facente capo alla Regione autonoma della Sardegna, che gestisce il cosiddetto "Trenino verde", il servizio di trasporto ferroviario pubblico locale per 160 chilometri e turistico per 440 chilometri sulla rete ferroviaria regionale, senza essere titolare di licenza ferroviaria.

Considerato che le reti ferroviarie locali e regionali isolate e le imprese ferroviarie che esercitano unicamente servizi di trasporto su tali reti sono escluse esplicitamente dall'ambito di applicazione delle disposizioni (comprese quelle in materia di licenza ferroviaria) del decreto legislativo n. 112, con il disegno di legge in esame si procede quindi ad ampliare l'ambito dei soggetti che possono esercitare il servizio turistico ferroviario.

Peraltro, per quanto riguarda in generale la sicurezza delle ferrovie turistiche, la definizione delle modalità per l'applicazione delle norme di sicurezza a tali infrastrutture e alle imprese che vi operano nonché le relative funzioni di vigilanza sono attribuite all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, come stabilito nel decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2016/798, recentemente esaminato dalla 8ª Commissione (Atto del Governo n. 74).

Il provvedimento consta di due articoli.

L'articolo 1, comma 1, lettera a), introduce all'articolo 5 della legge n. 128 un nuovo comma 1-*bis*, nel quale si specifica che il servizio ferroviario turistico può essere svolto: a) dalle imprese ferroviarie di cui al capo II del decreto legislativo n. 112 del 2015, per le linee interconnesse con la rete ferroviaria nazionale; b) dalle imprese ferroviarie o dai soggetti che già esercitano servizi ferroviari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, sulle reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario, con riferimento alle medesime reti; c) da altri soggetti, quali musei ferroviari e associazioni, purché posti sotto la responsabilità dei soggetti di cui alle lettere a) e b), in possesso di certificato di sicurezza o altro titolo di idoneità all'esercizio.

Il comma 1, lettera b), del testo in esame provvede quindi a coordinare l'articolo 5, comma 3, della legge n. 128 con l'integrazione ora introdotta.

L'articolo 2 del disegno di legge disciplina l'entrata in vigore della legge.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale e, non essendovi richieste di intervento, propone di fissare fin d'ora il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per giovedì 6 giugno 2019, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,45.

1.3.2.1.3. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 77 (pom.) dell'11/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019
77ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Galli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) informa che il senatore Margiotta, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso.

Se non ci sono osservazioni sarà dunque attivata la trasmissione della seduta tramite il circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere favorevole.)

Il relatore [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il decreto-legge in esame, al quale sono state apportate modifiche e integrazioni nel corso dell'esame svolto presso la Camera dei deputati e che reca nel Capo I un complesso di norme emergenziali per il Servizio sanitario della Regione Calabria, nel Capo II norme urgenti concernenti il settore sanitario, con particolare riferimento al personale, alla formazione e alla carenza di farmaci e nel Capo III disposizioni finanziarie, transitorie e finali.

Le disposizioni di interesse per l'8ª Commissione sono contenute nell'articolo 6 e riguardano gli appalti, servizi e forniture degli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria.

In particolare, l'articolo prevede che tali enti si avvalgano esclusivamente degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione da Consip S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica

amministrazione ovvero, previa convenzione, di centrali di committenza di altre regioni per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, che siano superiori alle soglie di rilevanza comunitaria. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di avvalersi del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria.

Nell'illustrare tale previsione, che non è stata oggetto di modifiche nel corso dell'esame presso la Camera, la relazione di accompagnamento del provvedimento ha sottolineato come essa renda obbligatorio il ricorso, già possibile a legislazione vigente, alla Consip S.p.A. o alle centrali di committenza di altre regioni al fine di superare una situazione estremamente critica, che ha generato gravi disfunzioni.

Nel caso in cui gli appalti di lavori, servizi e forniture da affidare siano inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, l'articolo dispone che il Commissario *ad acta* stipuli con l'Autorità nazionale anticorruzione un protocollo d'intesa al quale gli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria sono tenuti ad adeguarsi. Una disposizione introdotta dalla Camera specifica che fino alla stipulazione di tale protocollo restano in vigore le norme e le procedure vigenti.

Al fine di assicurare la coerenza e la fattibilità degli interventi individuati dagli atti di programmazione contemplati dalla legislazione vigente e nell'ambito delle risorse assegnate, si prevede poi l'adozione di un Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione Calabria. Con l'approvazione del Piano, predisposto dal Commissario *ad acta* ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con vari Ministri tra i quali quello delle infrastrutture e dei trasporti, sono revocate le misure già adottate in contrasto con la nuova programmazione.

E' inoltre stabilito che per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, da finanziare tramite le risorse e le procedure stabilite dalla legislazione vigente e per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, non sia stato ancora definito il livello di progettazione richiesto per l'attivazione dei programmi di investimento e appalto dei lavori, gli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria possano avvalersi, previa convenzione, di Invitalia S.p.A. quale centrale di committenza, nonché delle altre strutture previste all'uopo da disposizioni di legge. Una disposizione introdotta dalla Camera specifica che tale convenzione può essere stipulata anche per l'attuazione degli interventi già inseriti negli accordi di programma stipulati in materia tra le amministrazioni centrali, le regioni e gli altri soggetti pubblici interessati.

Specifiche risorse finanziarie, già stanziata a legislazione vigente, vengono infine destinate, per il 2019, all'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico nella Regione Calabria, con particolare riferimento alla sostituzione e al potenziamento delle tecnologie rientranti nella rilevazione del fabbisogno 2018-2020 del Ministero della salute, al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie.

Il presidente [COLTORTI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [MALLEGNI](#) (*FI-BP*) illustra i contenuti della questione pregiudiziale che il Gruppo di Forza Italia si appresta a presentare in Aula, lamentando che il provvedimento in esame consentirà al Governo di gestire interamente la sanità calabrese, per il tramite di un sistema commissariale che viene irrigidito e ampliato, nonostante che esso non abbia finora prodotto alcun risultato positivo. In conclusione, esprime un parere fortemente negativo sia nel merito che nel metodo.

Il relatore [CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*), ricordato che la Commissione è chiamata ad esprimersi esclusivamente sui profili di sua competenza, dà lettura di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente [COLTORTI](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole del Relatore, che risulta approvato.

IN SEDE REDIGENTE

(1105) COLTORTI ed altri. - Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per la trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile
(Discussione e rinvio)

Il presidente [COLTORTI](#) informa che, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Regolamento, della procedura verrà redatto resoconto stenografico.

Il relatore [DESSI](#) (M5S) illustra il provvedimento in esame, che introduce disposizioni per la trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile. La relazione che accompagna il disegno di legge evidenzia come le offerte nel mercato delle telecomunicazioni spesso non contengano le informazioni basilari necessarie a fornire all'utente la possibilità di scegliere la tariffa più conveniente in funzione dei servizi offerti. L'obiettivo è quindi quello di rendere maggiormente trasparenti e comprensibili le proposte tariffarie dei vari operatori, in modo che gli utenti siano messi nelle condizioni di compiere le loro scelte in maniera più consapevole e conveniente.

Il testo si compone di un solo articolo, che integra l'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, con il quale sono stati disciplinati la ricarica nei servizi di telefonia mobile e la trasparenza e la libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi *internet*.

In particolare, le nuove disposizioni specificano che gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto di fornitura, in ogni caso senza aggravio di costi o peggioramento delle condizioni economiche applicate nei confronti del consumatore (comma 1, lettera *a*)).

È poi attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'ulteriore compito di garantire che gli operatori dei servizi di telefonia mobile assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari, utilizzando una comunicazione semplice, che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati (comma 1, lettera *b*)).

La previsione, già presente nella legislazione vigente, che l'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori di telefonia debba evidenziare tutte le voci che la compongono è quindi integrata con il divieto, per gli operatori, di proporre offerte e messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi che contengano l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari (lettera *c*)).

Viene introdotta la definizione dei servizi ancillari di telefonia mobile, chiarendo che si tratta dei costi di attivazione del servizio, di attivazione o fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di *software* e applicazioni, e di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile, la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.

Si stabilisce infine che il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto di attivazione della scheda SIM, inclusi i servizi ancillari, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario (lettera *d*)).

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [MALLEGNI](#) (*FI-BP*) ritiene il provvedimento condivisibile in linea di principio, ma chiede che sia data la possibilità ai componenti della Commissione di approfondirne il contenuto per verificare se sia possibile fornire qualche contributo.

Il senatore [SANTILLO](#) (*M5S*) condivide la richiesta del senatore Mallegni e propone di fissare un termine entro il quale i Gruppi possano indicare i nominativi dei soggetti da audire.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (*PD*) chiede quali siano gli intendimenti in merito alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti.

La senatrice [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di estendere i principi di trasparenza che animano il provvedimento in questione anche ad altri settori, quali quelli del gas e dell'energia elettrica.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare a giovedì 13 giugno il termine entro il quale i Gruppi dovranno indicare i nominativi dei soggetti da audire. Il termine per la presentazione degli emendamenti verrà fissato successivamente.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e la rete dei centri nazionali di coordinamento. Contributo della Commissione europea per la riunione dei leader del 19-20 settembre 2018 a Salisburgo ([COM\(2018\) 630 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 ottobre 2018.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendoci richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento al disegno di legge n. 787 (mezzi elettrici negli *hub* aeroportuali), il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 2.3 e 2.6. Sono stati inoltre presentati gli emendamenti 2.1 (testo 3), 2.5 (testo 2) e 3.100 (pubblicati in allegato), che sono stati trasmessi alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per i prescritti pareri. Per tale motivo, l'esame del provvedimento avrà luogo in altra seduta.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda inoltre che il calendario della settimana corrente prevede un'ulteriore seduta giovedì 13 alle ore 12 per il seguito degli argomenti non conclusi e, in particolare, laddove pervengano i prescritti pareri, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1251 sulle ferrovie turistiche.

Il senatore [MALLEGNI](#) (*FI-BP*) chiede se sia possibile anticipare la seduta di giovedì a mercoledì

sera, al termine dei lavori dell'Aula.

Il presidente [COLTORTI](#) propone dunque di fissare una nuova seduta per domani, mercoledì 12 giugno, alle ore 18 o al termine dei lavori dell'Aula, se successivo, confermando la seduta di giovedì mattina alle 12 laddove per mercoledì non giungessero i prescritti pareri.

La Commissione conviene.

Il senatore [CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede al Presidente di valutare la possibilità di inserire nel calendario dei lavori della settimana l'audizione di Coopservice.

Il presidente [COLTORTI](#) si riserva di valutare la proposta del senatore Campari.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è convocata una nuova seduta domani, mercoledì 12 giugno, alle ore 18, ovvero al termine dei lavori dell'Aula, se successivo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1315

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

premesse che:

- l'articolo 6 detta specifiche disposizioni in tema di appalti, servizi e forniture per gli enti del servizio sanitario della Regione Calabria;
- in particolare, il comma 1 prevede che, per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, tali enti debbano avvalersi esclusivamente degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip ovvero di centrali di committenza di altre regioni, mentre, ai sensi del comma 2, per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, il Commissario *ad acta* stipula un protocollo d'intesa con ANAC a cui gli enti suddetti si devono adeguare;
- i commi 3 e 4 prevedono interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario della Regione Calabria e il comma 5 destina a tale ammodernamento tecnologico specifiche risorse finanziarie già previste a legislazione vigente,

esprime parere favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [787](#)

Art. 2

2.1 (testo 3)

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Faggi](#), [Pepe](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «a trazione elettrica» con le seguenti: «ad alimentazione elettrica, ibrida, di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, o ad idrogeno, compresi i veicoli che utilizzano celle a combustibile, purché esistenti sul mercato».

Conseguentemente:

- alla rubrica, sostituire le parole: «a trazione elettrica» con le seguenti: «ad alimentazione elettrica, ibrida o ad idrogeno»;

- al titolo del disegno di legge, sostituire le parole: «a trazione elettrica» con le seguenti: «ad alimentazione elettrica, ibrida o ad idrogeno».

2.5 (testo 2)

[Coltorti](#), [Dessi](#), [Santillo](#), [Lupo](#), [Patuanelli](#), [Ricciardi](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli automezzi e alle attrezzature azionati da motori endotermici il cui utilizzo, preventivamente autorizzato dall'ENAC, può rendersi necessario per garantire l'esecuzione di lavori finalizzati alla manutenzione e allo sviluppo dell'infrastruttura aeroportuale. Sono, in ogni caso, esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 gli automezzi e le attrezzature azionati da motori endotermici il cui utilizzo è necessario in caso di eventi straordinari o di tipo emergenziale».

Art. 3

3.100

La Relatrice

Al comma 2, sostituire le parole: «decreto del Ministero» con le seguenti: «decreto del Ministro».

1.3.2.1.4. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 78 (pom.) del 12/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCLEDÌ 12 GIUGNO 2019
78ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Dell'Orco.

La seduta inizia alle ore 19,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) informa che il senatore Margiotta, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso.
Se non ci sono osservazioni sarà dunque attivata la trasmissione della seduta tramite il circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE REDIGENTE

(1251) Deputato MARINO ed altri. - Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 4 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che della procedura verrà redatto resoconto stenografico, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Regolamento.

Comunica che non sono stati presentati emendamenti e che sono pervenuti e sono in distribuzione i pareri delle Commissioni affari costituzionali, bilancio, industria e politiche dell'Unione europea. Ricorda che nella seduta del 4 giugno 2019 si era convenuto che, una volta giunti i prescritti pareri, si sarebbe formalizzata la richiesta alla Presidenza del Senato di nuova assegnazione in sede deliberante del provvedimento in esame.

Alla luce dell'esigenza evidenziata da tutti i Gruppi di approvare definitivamente il provvedimento il prima possibile, propone di concludere comunque l'esame in sede redigente e di procedere poi alla

richiesta di nuova assegnazione, in maniera tale che - nelle more dell'acquisizione formale dell'assenso del Governo da parte della Presidenza del Senato, che richiede comunque un tempo tecnico di istruttoria endogovernativa - resti comunque aperta anche l'opzione di una rapida calendarizzazione in Aula.

La Commissione conviene.

Si procede pertanto alla votazione degli articoli del disegno di legge.

In assenza di richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione l'articolo 1, che risulta approvato.

In assenza di richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione l'articolo 2, che risulta approvato.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

Il relatore [FEDE](#) (M5S) ringrazia il presidente Coltorti e tutti i componenti della Commissione, sia di maggioranza sia di opposizione, per aver contribuito alla rapida approvazione di questo importante provvedimento.

Il senatore [MALLEGNI](#) (FI-BP) sottolinea la grande rilevanza del provvedimento in esame, atteso da tanti territori, e dichiara il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia.

Il senatore [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az), nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo della Lega, si associa ai ringraziamenti, auspicando che il provvedimento possa essere approvato definitivamente in tempi molto brevi, in considerazione dell'approssimarsi della stagione estiva.

Il senatore [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) dichiara il voto favorevole del Gruppo delle Autonomie.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) ricorda l'importante lavoro svolto nella scorsa Legislatura che ha condotto all'approvazione della legge sulle ferrovie turistiche e dichiara il voto favorevole del Gruppo del Partito democratico, esprimendo compiacimento per la capacità dimostrata dai componenti della Commissione di lavorare insieme per la risoluzione dei problemi.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Aula sugli articoli del disegno di legge n. 1251, come approvati dalla Commissione, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati, con autorizzazione alla richiesta di svolgimento della relazione orale, che risulta approvato.

Chiede poi ai rappresentanti dei Gruppi di esprimere il loro assenso alla richiesta di una nuova assegnazione del provvedimento in sede deliberante.

Esprimono l'assenso dei rispettivi Gruppi i senatori [MARGIOTTA](#) (PD), [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az), [RUSPANDINI](#) (FdI), [SANTILLO](#) (M5S), [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) e [MALLEGNI](#) (FI-BP).

Il [PRESIDENTE](#) chiede al rappresentante del Governo di preannunciare la disponibilità del Governo alla nuova assegnazione.

Il sottosegretario DELL'ORCO preannuncia l'assenso del Governo alla nuova assegnazione in sede deliberante di un provvedimento importante e urgente.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di acquisire l'assenso del Gruppo Misto e di inoltrare tempestivamente la richiesta di nuova assegnazione al Presidente del Senato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 13 giugno, alle ore 12, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,25.

1.3.2.1.5. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 82 (pom.) del 02/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019
82ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Dell'Orco.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** informa che il senatore Margiotta, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta, di pubblicità dei lavori della seduta. Ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del Regolamento, tale forma di pubblicità verrà dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Della seduta verrà inoltre redatto resoconto stenografico, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Regolamento.

IN SEDE DELIBERANTE

(1251) Deputati MARINO ed altri. - Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

Il **PRESIDENTE** comunica che - come richiesto dalla Commissione all'unanimità nella seduta del 12 giugno 2019 - il Presidente del Senato, dopo aver ottenuto l'assenso del Governo, ha provveduto alla riassegnazione in sede deliberante del provvedimento in oggetto. Propone dunque di dare per acquisite la relazione, la discussione generale e la fase di acquisizione dei pareri delle altre Commissioni, svolte nel corso dell'esame in sede redigente. Propone inoltre di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, in modo da poter procedere direttamente alle votazioni.

La Commissione conviene.

In assenza di richieste di intervento, il **PRESIDENTE** pone in votazione l'articolo 1, che risulta approvato.

In assenza di richieste di intervento, il **PRESIDENTE** pone in votazione l'articolo 2, che risulta

approvato.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto finale, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione il provvedimento nel suo complesso, nel testo identico a quello già approvato dalla Camera dei deputati, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1251
XVIII Legislatura

Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche

Titolo breve: *ferrovie turistiche*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 39 \(pom.\)](#)

11 giugno 2019

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 168 \(pom.\)](#)

11 giugno 2019

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 24 \(pom.\)](#)

11 giugno 2019

Sottocomm. pareri

[N. 25 \(pom.\)](#)

12 giugno 2019

Sottocomm. pareri

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 101 \(pom.\)](#)

12 giugno 2019

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 39 (pom., Sottocomm. pareri) dell'11/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019
39ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 15.

(1315) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni sul testo e in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti.

Il senatore [FARAONE](#) (PD) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1139) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007*
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1140) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007*

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1142) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013*

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1226) *Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016* , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1100) *PATUANELLI ed altri. - Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico*

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo; parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con condizioni e osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo a condizione che:

- all'articolo 1, comma 1, sia specificato a quale soggetto spetti la definizione del piano triennale di interventi 2019-2021 e con quale atto questo debba essere adottato e sia inoltre previsto il coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di adozione del piano.

Formula, inoltre, la seguente osservazione:

- all'articolo 1, comma 2, si invita a valutare l'opportunità di allineare i termini, oggetto di differimento, per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici e per gli asili nido, che nel decreto-legge n. 244 del 2016 sono identici. Si invita, inoltre, la Commissione di merito a valutare la congruità del differimento del termine per gli asili nido al 31 dicembre 2019, considerato che il disegno di legge è oggi all'esame del Senato in prima lettura.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- 1.1, 1.2 e 1.3: parere non ostativo a condizione che sia specificato a quale soggetto spetti la definizione del piano triennale di interventi 2019-2021 e con quale atto questo debba essere adottato e sia inoltre previsto il coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di adozione del piano; quanto agli emendamenti 1.1 e 1.2, si richiama inoltre l'osservazione riferita al testo;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1146) Deputato GALLO ed altri. - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1251) Deputato MARINO ed altri. - Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all' 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 168 (pom.) dell'11/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019
168ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1016) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo agli oneri derivanti dal Trattato di assistenza giudiziaria, che occorre acquisire conferma della congruità della quantificazione delle spese per la videoconferenza, di cui agli articoli 14 e 25, anche in relazione alle dotazioni tecnologiche delle Amministrazioni interessate. Per il resto, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota di chiarimenti in risposta ai rilievi del relatore.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1017) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [LEONE](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, con riguardo al Trattato di estradizione, che in relazione ai criteri di determinazione dell'onere annuo per il trasferimento dei detenuti, di cui agli articoli 14 e 18, occorre chiedere conferma che l'ipotesi di 5 estradandi in Italia all'anno non sia sopravvalutata rispetto alla media dei detenuti italiani custoditi in Costa Rica, anche in confronto a situazioni comparabili. Con riguardo agli oneri derivanti dal Trattato di assistenza giudiziaria, occorre acquisire conferma della congruità della quantificazione delle spese per la videoconferenza, di cui agli articoli 14 e 25, anche in relazione alle dotazioni tecnologiche delle Amministrazioni interessate. Per il resto, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1226\)](#) *Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che, presso l'altro ramo del Parlamento, il rappresentante del Governo ha chiarito che le voci di spesa già individuate ai fini della determinazione degli oneri recati dal provvedimento non sono oggetto di aggiornamento e le attività previste dall'Accordo in esame sono svolte nei limiti degli stanziamenti già autorizzati e preordinati alle medesime attività. Preso atto di tali chiarimenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

[\(1251\)](#) *Deputato MARINO ed altri. - Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme.

La RELATRICE propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

[\(1276\)](#) *Deputato RACHELLA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul*

Brenta detto "Ponte Vecchio di Bassano", approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(299) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica sul testo)

La relatrice [PIRRO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, in relazione al testo, che il provvedimento inserisce la fibromialgia tra le malattie invalidanti (articolo 2), prevedendo il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie (articolo 3); altresì, viene disposta l'individuazione di centri nazionali di ricerca per lo studio della fibromialgia (articolo 4) e l'istituzione, presso il Ministero della salute, del registro nazionale della fibromialgia, con un'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (articolo 5). Inoltre, l'articolo 6 dispone l'inserimento di idonei corsi di formazione relativi alla diagnosi ed ai protocolli terapeutici per la fibromialgia nel programma nazionale per la formazione continua in medicina, con una conseguente autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020. L'articolo 7 stabilisce che il Ministero della salute promuova, d'intesa con le Regioni, studi e ricerche sulla fibromialgia. L'articolo 8 prevede che il Ministero del lavoro e quello della salute stipulino accordi con le associazioni imprenditoriali per favorire l'accesso al telelavoro delle persone affette da fibromialgia. L'articolo 9 conferisce al Ministero della salute il compito di promuovere periodiche campagne di informazione e sensibilizzazione sulle problematiche relative alla fibromialgia. L'articolo 10 quantifica, infine, in 10 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020 l'onere complessivo del provvedimento, con copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa del fondo speciale del Ministero dell'economia e delle finanze (senza specificare se venga ridotta la parte corrente o quella in conto capitale). Per quanto di competenza, ferma restando la necessità di modificare il suddetto articolo 10, nonché le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 5 e 6, aggiornando la decorrenza dell'onere al 2019, risulta comunque necessario chiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, al fine di acquisire elementi istruttori volti ad appurare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della relativa copertura.

In merito alle proposte emendative, occorre valutare, in relazione al parere che sarà espresso sul testo del disegno di legge, gli emendamenti 3.2, limitatamente alle lettere *b*) e *c*), 4.1, 6.2, 8.2 e 9.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI concorda con la necessità di acquisire la relazione tecnica sul testo del disegno di legge.

La Commissione conviene quindi di richiedere la relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame, ai sensi dell'art. 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, chiedendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, elementi integrativi sulla composizione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, istituito dall'articolo 1, nonché sulla struttura amministrativa di supporto, al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa recata dall'articolo 3. Con riferimento alle funzioni dell'Osservatorio, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), che fa riferimento alla promozione di studi e analisi finalizzati a formulare proposte e misure idonee alla riduzione del rischio negli ambienti più esposti. In merito all'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione della sicurezza sui luoghi di lavoro, chiede conferma che essa si limiterà ad uno scrutinio dei dati materialmente forniti dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Chiede poi conferma che Agenas possa svolgere i compiti previsti dall'articolo 1, comma 2, ad invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali. Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare, in relazione al testo, le proposte 1.12, 1.13, 1.15 e 1.16 che prevedono ulteriori funzioni in capo all'Osservatorio. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.17 che, tra l'altro, conferisce all'Osservatorio il compito di pianificare l'installazione di sistemi di videosorveglianza presso tutte le strutture e i presidi sanitari. Occorre valutare gli analoghi emendamenti 1.24 e 1.26 che obbligano le strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate a costituirsi parte civile nei processi per fatti di aggressione verso gli esercenti le professioni sanitarie. Occorre valutare la congruità della copertura della proposta 1.0.1 sulla costituzione di commissioni paritetiche. Occorre valutare, altresì, l'analogo emendamento 1.0.7 (privo di copertura). Occorre valutare l'emendamento 1.0.2 che rimette ad un decreto interministeriale la definizione delle modalità con cui i presidi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambiente protetto. Comporta maggiori oneri la proposta 1.0.3 che dispone l'istituzione di un presidio fisso di polizia presso le strutture ospedaliere. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 1.0.5 che prevede la promozione di campagne di sensibilizzazione e informative da parte del Ministero della salute. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 1.0.8 che attribuisce la qualifica di pubblico ufficiale ai medici nell'esercizio delle loro funzioni. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 1.0.9 che dispone, da parte delle Regioni, l'organizzazione annuale di corsi di formazione per gli esercenti le professioni sanitarie. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di acquisire gli approfondimenti istruttori richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti,

segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che appare opportuno richiedere la relazione tecnica aggiornata, prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, al fine di acquisire conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *b*) e *c*), che prevedono, rispettivamente, la riduzione del fondo di parte corrente derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e la riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano nazionale di formazione. Occorre valutare, altresì, l'aggiornamento al triennio 2019-2021 della modulazione temporale della copertura di cui alla lettera *a*), posta a valere sul fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'istruzione, università e ricerca. Andrebbe inoltre chiarita la portata finanziaria della relazione tecnica presentata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, laddove fa riferimento all'utilizzo delle disponibilità residue delle risorse utilizzate a copertura per coprire le spese di funzionamento derivanti dal maggior tempo scuola: al riguardo, si chiedono chiarimenti in termini di quantificazione delle disponibilità residue e di adeguatezza a fare fronte alle suddette spese di funzionamento.

In merito agli emendamenti, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.6 che sostituisce il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), sulla definizione dello stato giuridico ed economico degli insegnanti di educazione motoria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1100) PATUANELLI ed altri. - Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica sul testo)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre verificare, con riguardo al comma 1, la disponibilità delle risorse nel fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, che risulta essere già stato oggetto di riparto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2018. Ravvisa inoltre l'esigenza, in caso di eventuale capienza del fondo, di quantificare lo stanziamento destinato a finanziare il piano triennale di interventi. Alla luce di tali rilievi, occorre valutare l'esigenza di richiedere sul testo la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

In merito agli emendamenti, occorre verificare, anche in relazione al testo, i profili finanziari delle analoghe proposte 1.1 e 1.2, integralmente sostitutive del provvedimento, nonché dell'emendamento 1.3, sostitutivo del comma 1, i quali dispongono, per la realizzazione degli interventi del piano straordinario, uno stanziamento a favore degli enti locali di 50 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021, a valere sulla quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio per il 2019, assegnata al MIUR. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 1.4, che incrementa le risorse del piano triennale fino ad un miliardo di euro mediante innalzamento delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto. Occorre valutare in relazione al testo la proposta 1.5, che riserva alla progettazione e agli studi di fattibilità una quota, da definire in sede attuativa, delle risorse stanziate per il piano triennale. Con riguardo all'emendamento 1.0.1, che estende temporaneamente l'ambito di applicazione della procedura negoziata per gli interventi di edilizia scolastica, chiede conferma dell'assenza di oneri, in relazione ai profili di compatibilità con la disciplina europea.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

La Commissione conviene di richiedere la relazione tecnica sul testo del provvedimento in

esame, ai sensi dell'art. 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, con riguardo all'articolo 2 del provvedimento, che appare necessario avere chiarimenti sulle modalità di copertura degli oneri derivanti dalla nomina del Commissario. Nel rilevare infatti che, in linea di principio, sarebbe più in linea con le regole di contabilità individuare direttamente nel provvedimento il soggetto destinato ad assumersi i costi della gestione commissariale, osserva che il testo in esame si discosta anche dal precedente più rilevante, rappresentato dalla legge 3 agosto 2009, n. 117, sul distacco di altri sette comuni dalle Marche a favore dell'Emilia-Romagna: in tal caso, infatti, era stato previsto che il Commissario fosse nominato previa intesa tra il Ministro dell'interno e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione chiamata, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, a sostenere gli oneri connessi all'attività del Commissario. La previa intesa era stata posta dalla Commissione bilancio come condizione al parere favorevole, al fine di dare certezza alla previsione di invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Nel testo in esame, invece, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, non è prevista l'intesa, atteso che la nomina del Commissario è effettuata dal Ministro dell'interno sentite le regioni Emilia-Romagna e Marche nonché la provincia di Rimini. Tale procedura potrebbe non assicurare che gli oneri per il funzionamento del Commissario siano posti a carico di una amministrazione dotata nel proprio bilancio dell'effettiva disponibilità delle risorse occorrenti a sostenere le spese. In relazione a tale profilo è opportuno acquisire elementi informativi ulteriori. Infine, chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui al comma 8, dell'articolo 2.
In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire gli approfondimenti istruttori richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, al fine di chiarire, in particolare, i profili di cui si dà analiticamente conto. Nel dettaglio, in relazione all'articolo 3 relativo ai commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale, rileva che, al comma 5, pur essendo stato eliminato, nel corso dell'esame in prima lettura, il diritto al riconoscimento del rimborso delle spese documentate per i commissari non residenti, non sembra essere stata modificata la relativa autorizzazione di spesa, con

possibile eccesso di copertura. Sempre con riguardo al medesimo articolo 3, comma 5, laddove reca la ripartizione della spese sui due esercizi finanziari (2019 e 2020), per una quota pari a nove mesi per esercizio, rileva tuttavia che, essendo il decreto entrato in vigore il 3 maggio scorso, l'importo per l'esercizio corrente potrà al massimo essere di 8 mesi, mentre quello per il 2020 sarà invece pari a 10 mesi, considerato che l'articolo 15, comma 1, prevede l'applicazione delle disposizioni del Capo I (incluso l'articolo 3), per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Per quanto riguarda l'articolo 5, comma 3, chiede conferma della sostenibilità del compenso per il commissario straordinario di liquidazione con onere a carico della massa passiva degli enti per i quali sarà disposta la gestione straordinaria. Relativamente all'articolo 6, comma 3, chiede una rassicurazione sul fatto che la revoca delle misure già adottate in contrasto con la nuova programmazione di edilizia sanitaria non determini oneri conseguenti all'avvio di contenziosi giudiziari. Con riguardo all'articolo 6, comma 5, che autorizza, in favore della Regione Calabria, per l'anno 2019, una spesa di circa 82,1 milioni di euro per l'ammodernamento tecnologico, a valere sulle risorse dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 in tema di interventi di ristrutturazione edilizia ospedaliera, di ammodernamento tecnologico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, chiede rassicurazioni volte ad escludere che dalla spesa ivi autorizzata derivi un pregiudizio per interventi già programmati o avviati da altre regioni. In merito all'articolo 8 sul supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), occorre acquisire conferma dell'effettiva disponibilità dell'avanzo di amministrazione di Agenas utilizzato a copertura dal comma 4. Per quanto concerne poi l'utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente per la copertura degli effetti sul fabbisogno e l'indebitamento netto nel 2019 e 2020, rappresenta la possibile dequalificazione della spesa derivante dal ricorso a risorse in conto capitale per fare fronte ad oneri di natura corrente. Chiede poi un chiarimento sugli effetti finanziari dei commi da 1 a 3 dell'articolo 11, al fine di appurare che le previsioni ivi recate in materia di spesa per il personale degli enti del servizio sanitario nazionale delle regioni sia compatibile con il rispetto del limite delle risorse già stanziato e coerente con i piani triennali dei fabbisogni del personale, in modo peraltro da garantire la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 14, comma 3. In merito al comma 4-ter del medesimo articolo 11, andrebbe confermato che la misura ivi prevista dello sblocco del *turn over* in favore delle regioni soggette a piano di rientro e/o commissariate espliciti i suoi effetti nei rigorosi limiti delle risorse già previste a legislazione vigente. Con riguardo all'articolo 12, comma 2, che consente alle aziende e agli enti del servizio sanitario nazionale di assumere a tempo determinato e parziale i medici e i veterinari in formazione specialistica utilmente collocati in graduatoria, chiede conferma della compatibilità di tale previsione con il rispetto delle disponibilità di bilancio e dei limiti di spesa previsti dalla disciplina vigente. Analoga richiesta attiene al comma 3 del medesimo articolo 12, ai fini dell'accesso dei laureati in medicina al corso di formazione specifica di medicina generale. Per quanto concerne l'articolo 12, comma 6, lettera a), chiede un chiarimento circa la compatibilità con l'assenza di oneri per la finanza pubblica della previsione sulla presenza di psicologi nell'ambito delle strutture dei medici di medicina generale. Altresì, andrebbe chiarita la portata finanziaria della lettera b), laddove prevede modalità e forme di incentivo per i medici in modo da garantire il servizio nelle zone carenti di personale medico, nonché specifiche misure alternative volte a compensare l'eventuale rinuncia agli incarichi assegnati. Chiede poi conferma, in merito all'articolo 13, comma 1-bis, dell'effettiva presenza nell'organico dell'Agenzia italiana del farmaco di un numero adeguato di posti dirigenziali di livello non generale, tale che la soppressione di quelli necessari per la copertura dei nuovi posti di livello dirigenziale generale non comprometta la funzionalità dell'Agenzia. Inoltre, andrebbe assicurata la piena realizzabilità della soppressione dei posti dirigenziali senza che si determinino contenziosi. In relazione all'articolo 14, comma 1, chiede una rassicurazione sul fatto che l'ammontare delle risorse del fondo *pay-back* vincolato alla copertura del piano di rientro aziendale non sia già destinato a misure di altra natura. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 74/2019 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che si stanno effettuando i dovuti approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1122) Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione
(Parere all'11a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che si è in attesa di acquisire le risposte della Ragioneria generale sul testo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1152) Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare
(Parere alla 4a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione dei senatori una nota del Ministero della difesa sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione sul testo e parere sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 marzo.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i dovuti approfondimenti sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) BERTACCO ed altri. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

La senatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az) sollecita il Governo a produrre la relazione tecnica richiesta sul testo base del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare*

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(594) GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(Parere all'11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 maggio.

Il presidente [PESCO](#) sollecita il Governo a produrre la relazione tecnica richiesta dalla Commissione sul testo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(770) PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari

di origine locale

(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 10 aprile scorso era rimasto in sospeso l'esame di alcune proposte emendative.

Il sottosegretario BITONCI, nel mettere a disposizione una nota di approfondimento, formula una valutazione non ostativa sulle proposte 3.2, 3.2 (testo 2), 4.3 e 4.3 (testo 2), condizionata alla modifica dell'articolo 10 nel senso indicato dall'emendamento 10.1 (testo 2).

Esprime poi un avviso non ostativo sulle proposte 3.2 (testo 2)/1 e 7.0.1 (testo 2)

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), alla luce dell'avviso espresso dal Governo, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 3.2 (testo 2)/1 e 7.0.1 (testo 2). Con riguardo agli emendamenti 3.2, 3.2 (testo 2), 4.3 e 4.3 (testo 2), il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla modifica dell'articolo 10 nel senso indicato dalla proposta 10.1 (testo 2).".

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 12 giugno 2019, già convocata per le ore 9, non avrà più luogo. Comunica che la seduta pomeridiana resta confermata per le ore 15, fermo restando che, in caso di prolungamento oltre tale orario dei lavori dell'Assemblea, la Commissione si riunirà dieci minuti dopo la fine dell'Aula.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.3. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.3.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 24 (pom., Sottocomm. pareri) dell'11/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019
24ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 8ª Commissione:

(1251) Deputato MARINO ed altri. - Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'espressione del parere

1.4.2.3.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 25 (pom., Sottocomm. pareri) del 12/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2019
25ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,15

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 8ª Commissione:

(1251) Deputato MARINO ed altri. - Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

1.4.2.4. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.4.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 101 (pom.) del 12/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2019
101ª Seduta

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 18,35.

IN SEDE REFERENTE

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza fissata, sono stati presentati i subemendamenti 5.0.1/1, 5.0.1/2, 5.0.1/3, 5.0.1/4, 5.0.1/5 e 5.0.1/6.

Comunica altresì che il Governo ha presentato il nuovo emendamento 11.4, in relazione al quale propone di fissare il termine per eventuali subemendamenti alle ore 12 di domani.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1251) Deputato MARINO ed altri. - Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

La senatrice [ANGRISANI](#) (M5S), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già

approvato dalla Camera dei deputati. Esso novella l'articolo 5 della legge n. 128 del 2017, recante la disciplina della gestione dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse, con riguardo ai soggetti che esercitano il servizio di trasporto turistico.

La legge n. 128 del 2017 ha introdotto in Italia disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. Tale normativa indica la finalità di salvaguardare e valorizzare le tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, che comprendono i tracciati ferroviari, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze, e i mezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle, nonché per dettare la disciplina dell'utilizzo dei ferrocicli.

Con riferimento al quadro europeo, la direttiva 2012/34/UE, che ha istituito lo spazio ferroviario unico, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370, avente ad oggetto l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (recepita in Italia dal decreto legislativo n. 112 del 2015, modificato dal decreto legislativo n. 139 del 2018), non disciplina espressamente le ferrovie turistiche, ma consente agli Stati membri di escludere dall'ambito di applicazione del Capo III della direttiva, concernente le licenze ferroviarie, tra l'altro, le «imprese che effettuano esclusivamente servizi ferroviari per passeggeri sulle infrastrutture ferroviarie locali e regionali isolate».

La relatrice, quindi, valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea, illustra un conferente schema di parere non ostativo.

Interviene la senatrice [TESTOR](#) (FI-BP) per proporre di inserire nello schema di parere un invito alla Commissione di merito a valutare l'opportunità di considerare gli aspetti della sicurezza ferroviaria, tenendo conto della direttiva (UE) 2016/798.

La relatrice [ANGRISANI](#) (M5S) accoglie la proposta e riformula lo schema di parere.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere come riformulato dalla relatrice, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1146) Deputato GALLO ed altri. - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [ANGRISANI](#) (M5S), relatrice, introduce l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, evidenziando, in particolare, gli emendamenti 1.2 e 1.3, che aumentano i tempi, rispettivamente, (da 6) a 12 mesi dalla prima pubblicazione a fini di lucro per le opere delle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche, e (da 12) a 18 mesi dalla prima pubblicazione per le opere delle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali.

In materia, rileva la raccomandazione 2018/790/UE, in cui la Commissione ha specificato che gli Stati membri dovrebbero garantire che l'accesso aperto alle pubblicazioni derivanti da ricerche sostenute da finanziamenti pubblici sia concesso non appena possibile, "preferibilmente al momento della pubblicazione e comunque non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione (al più tardi entro dodici mesi per le scienze sociali e umane)".

Valutata l'insussistenza di criticità in ordine alla compatibilità degli emendamenti con l'ordinamento dell'Unione europea, la relatrice illustra uno schema di parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), verificato il numero legale, pone in votazione lo schema di parere presentato dalla relatrice, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 13 giugno, alle ore 11, è posticipata alle ore 12.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 19,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1251

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Commissione Trasporti della Camera dei deputati in sede legislativa; rilevato che esso novella l'articolo 5 della legge n. 128 del 2017, recante la disciplina della gestione dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse, con riguardo ai soggetti che esercitano il servizio di trasporto turistico; ricordato che la legge n. 128 del 2017 ha introdotto in Italia disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. Tale normativa indica la finalità di salvaguardare e valorizzare le tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, che comprendono i tracciati ferroviari, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze, e i mezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle, nonché per dettare la disciplina dell'utilizzo dei ferrocicli; osservato che, con riferimento al quadro europeo, la direttiva 2012/34/UE, che ha istituito lo spazio ferroviario unico, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 avente ad oggetto l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (recepita in Italia dal decreto legislativo n. 112 del 2015, modificato dal decreto legislativo n. 139 del 2018), non disciplina espressamente le ferrovie turistiche, ma consente agli Stati membri di escludere dall'ambito di applicazione del Capo III della direttiva, concernente le licenze ferroviarie, tra l'altro, le "imprese che effettuano esclusivamente servizi ferroviari per passeggeri sulle infrastrutture ferroviarie locali e regionali isolate"; valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea; esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, invitando la Commissione di merito a valutare i pertinenti profili della sicurezza ferroviaria tenendo conto della disciplina dettata dalla direttiva (UE) 2016/798.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1146

La 14ª Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo;
ricordato preliminarmente che nella sua raccomandazione 2012/417/UE sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione, del 17 luglio 2012, la Commissione europea - dopo aver evidenziato che le politiche di accesso aperto (Open access) sono volte ad assicurare l'accesso gratuito ai dati di ricerca e alle pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazioni inter pares, nonché a consentire l'utilizzo e il riutilizzo dei risultati della ricerca scientifica (considerando n. 5), e che tali politiche dovrebbero applicarsi a tutte le ricerche che beneficiano di finanziamenti pubblici (considerando n. 6) - ha sottolineato che "l'accesso aperto ai dati della ricerca scientifica migliora la qualità dei dati, riduce le necessità di duplicazione delle attività di ricerca, accelera il progresso scientifico e contribuisce alla lotta contro le frodi scientifiche" (considerando n. 10).

Il 25 aprile 2018, la Commissione ha adottato la raccomandazione 2018/790/UE, che, nel sostituire la precedente raccomandazione 2012/417/UE, ne ha confermato i principi. Per quanto riguarda i tempi entro cui deve avvenire la ripubblicazione on line a titolo gratuito, la Commissione ha specificato che gli Stati membri dovrebbero garantire che l'accesso aperto alle pubblicazioni derivanti da ricerche sostenute da finanziamenti pubblici sia concesso non appena possibile, "preferibilmente al momento della pubblicazione e comunque non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione (al più tardi entro dodici mesi per le scienze sociali e umane)";

considerati, in particolare, gli emendamenti 1.2 e 1.3, che aumentano i tempi, rispettivamente, da 6 a 12 mesi dalla prima pubblicazione a fini di lucro per le opere delle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche, e da 12 a 18 mesi dalla prima pubblicazione per le opere delle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali;

ricordato che la raccomandazione, nell'ordinamento europeo, è priva di efficacia vincolante; valutata, quindi, l'insussistenza di criticità in ordine alla compatibilità degli emendamenti con l'ordinamento dell'Unione europea;

esprime per quanto di competenza parere non ostativo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [944](#)

Art. 5

5.0.1/1

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

All'emendamento 5.0.1, capoverso «Art. 5-bis», comma 1, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «sei mesi».

5.0.1/2

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

All'emendamento 5.0.1, capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 4.

5.0.1/3

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

All'emendamento 5.0.1, capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 5.

5.0.1/4

[Testor](#), [Caliendo](#)

All'emendamento 5.0.1, capoverso «Art. 5-bis», al comma 5, lettera a), capoverso «Art. 18», al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «Art. 18-bis», al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.0.1/5

[Testor](#), [Caliendo](#)

All'emendamento 5.0.1, capoverso «Art. 5-bis», al comma 5, lettera a), capoverso «Art. 18», al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «Art. 18-bis», al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.0.1/6

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

All'emendamento 5.0.1, capoverso «Art. 5-bis», comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso «Art. 18», comma 1, aggiungere in fine le seguenti lettere:

«s-bis) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;

s-ter) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza si eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.»;

b) alla lettera b), capoverso «Art. 18-bis», comma 1, alinea, dopo le parole: «corte di appello», inserire le seguenti: «verificando la sussistenza dell'eventuale motivo di rifiuto in coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 31 della decisione quadro 2002/584/GAI»;

c) alla lettera b), capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

Art. 11

11.4

Il Governo

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) Fermo restando che il Ministero della salute è designato quale Autorità unica di coordinamento e di contatto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) 2017/625, individuare il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito di rispettiva competenza, quali Autorità competenti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati, lettera c), anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati, lettere d), e), f) e h), del medesimo regolamento, garantendo un coordinamento efficiente ed efficace delle menzionate Autorità competenti;»;

b) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) individuare il Ministero della salute quale organismo unico di coordinamento ai sensi dell'articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625 e quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del medesimo regolamento, nel rispetto dei profili di competenza istituzionale di cui alla lettera b) del presente comma;»;

c) dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c-bis) ferma restando la competenza del Ministero della salute quale Autorità unica di

coordinamento e di contatto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, nei settori indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d), e), f) e h) del predetto regolamento, individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, deputata a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi ma che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali, lettere b), g), i) e j) dello stesso regolamento, nonché nei settori di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 4, lettera a), per gli aspetti relativi ai controlli effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e alle pratiche fraudolente o ingannevoli relative alle norme di commercializzazione di cui agli articoli da 73 a 91 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

c-ter) individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del regolamento (UE) 2017/625, nei settori di competenza come individuati alla lettera *c-bis)* del presente comma;»;

d) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) rivedere le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in coerenza con le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali ivi previsti all'articolo 7 e in conformità alle norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625, al fine di attribuire alle autorità competenti di cui alla lettera b) le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali, nonché le altre attività ufficiali, al fine di migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia».

